



## **Titolo**

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – commissione di una successiva infrazione – è preclusiva

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che *“ricorrono particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”*. Il giudizio prognostico è negativo allorché il richiedente ha già commesso una infrazione, seppur diversa, dell'ordinamento sportivo, per la quale è stato sanzionato. L'essersi reso responsabile di un'ulteriore violazione in ambito sportivo rappresenta un dato che induce a formulare una prognosi negativa sia in merito al ravvedimento del condannato sia alla possibilità di reiterazione di analoghe condotte. Anche sotto un profilo logico, il giudizio ex post richiesto dalla disposizione alla Corte federale non ha alcuna ragion d'essere nel momento in cui l'interessato abbia già dimostrato *ex ante*, per *facta concludentia*, di non essersi in alcun modo ravveduto.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 58/CFA/2024-2025/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Cestaro

## **Riferimenti normativi**

art. 42, comma 1, lett. c), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0058 CFA del 04 dicembre 2024 (Sig. Marcello Federico/Procura Federale)**